

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2150 del 11/05/2020
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON LA STRUTTURA DA PESCA N. 24, IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE BEVANO, NEL COMUNE DI RAVENNA - RICHIEDENTE RANI STELIO. PROCEDIMENTO N. RAPPT0303/15RN02.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2216 del 11/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno undici MAGGIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. **RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON LA STRUTTURA DA PESCA N. 24, IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE BEVANO, NEL COMUNE DI RAVENNA - RICHIEDENTE RANI STELIO. PROCEDIMENTO N. RAPPT0303/15RN02.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e ss.mm.ii.; il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 e ss.mm.ii. (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 e ss.mm.ii. in particolare, gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni, il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione

(n.895/2007, n.913/2009, n.469/2011, n.173/2014, n.1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;

- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 avente ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 10/01/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott.ssa Daniela Ballardini;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 9/2006, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e ss.mm.ii; la L.R. n. 11/2012 ed il Regolamento capanni da pesca e da caccia approvato, nei termini prescritti dalla stessa legge regionale, con deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 95065/97 del 1/8/2014 e ss.mm.ii.; la determinazione dirigenziale del Comune di Ravenna n. 2129 del 29/8/2019 recante *“Approvazione protocollo attuativo – Piano capanni da pesca”* ed il medesimo protocollo così approvato;

RICHIAMATE:

- la determinazione regionale n. 12173, del 08/09/2014, con la quale è stata accordata a Rani Stelio, C.F. RNASL55M19D704W, residente a Forlì, via G.M. Galleppini, 2, la concessione sino al 31/12/2015, per l’occupazione di area demaniale con la struttura da pesca n. 24, in sponda destra del Torrente Bevano, nel Comune di Ravenna (Proc. n. RAPPT0303/03RN01);

PRESO ATTO che:

- con istanza presentata alla Regione Emilia-Romagna, assunta al protocollo regionale n. 833572,

del 18/11/2015, il sig. Rani Selio ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione demaniale;

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 324, del 16/12/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- con nota prot. n. 12181, del 19/09/2018, sono pervenute le integrazioni documentali richieste con nota 3378, del 09/03/2017;

- l'area oggetto della concessione rientra in zona protetta ed è all'interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);

- in data 26/11/2019, assunta al protocollo Arpae n. 183197, del 28/11/2009, è stato acquisito agli atti il "*mandato di rappresentanza e procura speciale*" con la lista aggiornata dei consoci/utilizzatori dell'attrezzatura da pesca capanno in oggetto, da cui emerge che il Sig. Rani Stelio è l'unico utilizzatore del capanno in parola;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso:

- dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna con determinazione n. 2167, del 19/07/2019, (nulla osta idraulico acquisito al protocollo generale n. 115191 del 22/07/2019);

- dal Parco del Delta del Po – Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con nulla osta e valutazione di incidenza determinazione n. 186 del 16/04/2020 (acquisito al protocollo generale con n. 56463, del 17/04/2020);

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area in oggetto risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;

- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 787,00 (euro 663,00 nel luglio del 2014 ed euro 124,00 in data 08/05/2020);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta da Rani Stelio, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti dei terzi, al sig. Rani Stelio, C.F. RNASL55M19D704W, residente a Forlì, via G.M. Galleppini, 2, la concessione per l'occupazione di area demaniale con un impianto per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa costituito da un bilancione e capanno in legno su palafitta identificato con il numero 24, in sponda destra del Torrente Bevano nel comune di Ravenna (censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione C, Foglio 26, antistante mappali 28 e 61, indicativamente individuato alle seguenti coordinate UMT-RER: x=763.902; y=915.585) già assentita con determinazione regionale n. 12173, del 06/09/2014, Procedimento RAPPT0303/03RN01;
2. di fissare la scadenza della presente concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto (di cui è parte integrante) sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/05/2020, che sostituisce quello approvato con determinazione regionale n. 12173, del 08/09/2014;

4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui al predetto disciplinare;
5. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 2167, del 19/07/2019, e al nulla osta e valutazione di incidenza rilasciato dal Parco del Delta del Po con provvedimento n. 186, del 16/04/2020, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
6. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
7. di quantificare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2020 pari a complessivi € 787,00;
8. di quantificare l'importo di € 787,00 quale deposito cauzionale per l'utilizzo del bene demaniale;
9. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;
10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario copia semplice;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

13. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
14. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020/2022.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DI RAVENNA

Daniela Ballardini

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale con la struttura da pesca n. 24, in sponda destra del Torrente Bevano, nel Comune di Ravenna, in favore di Rani Stelio, unico utilizzatore, C.F RNASL55M19D704W, procedimento RAPPT0303/15RN02.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale con un impianto esistente per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa costituito da un bilancione e capanno in legno su palafitta identificato con il n. 24, in sponda destra, Torrente Bevano, (censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione C, Foglio 26, antistante mappali 28 e 61, indicativamente individuato alle seguenti coordinate UMT-RER: x=763.902; y=915.585), già assentita con la determinazione regionale n. 12173, del 31/12/2015;

2. L'occupazione risultante dai grafici acquisiti agli atti del procedimento consiste in:

- Mq 100 di superficie d'acqua ricoperta con la rete del bilancione, sorretto da 2 pali;
- Mq 41,12 di superficie coperta da manufatti;
- Mq 13,61 di passerelle e scalette;

Articolo 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla custodia e vigilanza del bene concesso,

provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

6. Il concessionario è obbligato a tenere presso il capanno la copia della presente concessione (con l'allegato disciplinare) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

7. Il concessionario è comunque obbligato a collocare in prossimità del capanno un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, e scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o **smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata** mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

8. Tutte le acque sia di bagni che di lavelli o altro non possono essere scaricate direttamente o indirettamente nel corso d'acqua. **E' fatto obbligo al concessionario di dotare la struttura di appositi wc chimici o altro sistema di raccolta temporanea** delle acque di scarico e di provvedere periodicamente allo svuotamento di tali rifiuti con conferimento ad impianti autorizzati per il loro trattamento e smaltimento. Il concessionario deve **trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae SAC di Ravenna la documentazione comprovante i conferimenti relativi all'anno precedente.**

ART. 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL

NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA

TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO ROMAGNA N. 2167, del 19/07/2019

<<a) Il capanno da pesca deve essere adibito al ricovero di attrezzi per la pesca e di persone durante l'esercizio della stessa, nei termini di cui al PAI/PGRA 2016 (Piano Assetto Idrogeologico, Progetto di Variante/Coordinamento tra Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico) ed ai "Criteri e indirizzi per i programmi ittici provinciali e la disciplina dei capanni per la

pesca sportiva e ricreativa nel parco regionale del Delta del Po”, approvati dall’Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po con delibera n. 2 della seduta del 10 febbraio 1999;

b) Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire il controllo, la manutenzione e la corretta conduzione. Il Concessionario è dunque responsabile in via esclusiva dei danni arrecati nell’esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla loro non corretta progettazione e costruzione, ovvero derivanti da carente manutenzione, o da cattiva conduzione;

c) Ogni modifica alle opere ammesse, nonché ogni altro successivo intervento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Agenzia Regionale competente, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;

d) Gli estremi della concessione, i percorsi di eventuali cavi e condotti interrati e altre indicazioni utili dovranno essere segnalati sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate su indicazione del personale dell’Agenzia Regionale competente, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale;

e) Il concessionario, nell’esecuzione dei lavori di manutenzione della struttura da pesca, dei corpi arginali e delle aree fluviali in concessione, adotterà e/o farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna - Sede di Ravenna da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;

f) Il concessionario è tenuto alla conservazione dello stato di efficienza delle opere per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti al corpo arginale e alle rive fluviali;

g) I tiranti necessari alla stabilizzazione del bilancione possono essere ancorati al suolo, ma non infissi al corpo arginale. Il Concessionario è tenuto a eseguire regolarmente il taglio della vegetazione nelle

aree circostanti gli ancoraggi e a rendere i tiranti ben visibili al fine di prevenire incidenti;

h) Nelle aree fluviali è vietato abbandonare rifiuti e lasciare cose che possano essere trascinate dalle piene. Il concessionario è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti e materiali che, intercettati dai manufatti durante le piene, possono costituire ostacolo al deflusso delle acque e pericolo per la stabilità delle strutture;

i) Il concessionario è tenuto ad eseguire almeno due volte l'anno lo sfalcio della vegetazione sulla superficie del corpo arginale in corrispondenza dell'area concessa, mentre per quanto riguarda eventuali interventi di taglio di vegetazione da eseguire in alveo - finalizzati alla prevenzione di interferenze dannose con l'impianto e il suo esercizio – il concessionario dovrà farsi carico di acquisire dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile sede di Ravenna apposita autorizzazione idraulica a seguito di formale richiesta di autorizzazione;

j) È vietato costruire recinzioni e qualsiasi innovazione, occupare aree maggiori o diverse da quella concessa, modificare l'andamento naturale del terreno o ricoprirlo di pavimentazioni, realizzare strade e camminamenti, parcheggi o ricoveri di veicoli, e modificare la flora spontanea con l'impianto di specie non autoctone;

k) L'accesso all'area demaniale con veicoli a motore è consentito esclusivamente per la manutenzione, l'approvvigionamento e l'asportazione di materiali dall'impianto da pesca, limitatamente al tempo necessario e utilizzando il percorso più breve dalla pubblica via. È a carico del Concessionario provvedere alla manutenzione delle rampe e dei percorsi di accesso dalla pubblica via al capanno;

l) I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti previsti nell'area in concessione sono a carico del Concessionario;

m) Il Concessionario nell'esercizio della concessione avrà cura di evitare l'intralcio al transito dei natanti e al passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde del corso d'acqua;

n) Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione competente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

o) Il Concessionario, a richiesta del personale di vigilanza, dovrà esibire il provvedimento di concessione. Il Concessionario deve comunicare al Comune di Ravenna Ufficio Protezione Civile e all'Agenzia Regionale competente un numero di telefono attivo tutti i giorni nelle 24 ore. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il Concessionario dovrà provvedere all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile;

p) il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente, nel caso in cui per mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Ravenna, chiedesse all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione in questione.

q) L'Agenzia Regionale competente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai manufatti dell'impianto qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

r) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.

s) Il concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. A tal fine si evidenzia che tutta la struttura da pesca insiste nell'alveo di piena ordinaria del corso d'acqua, per cui dovranno essere tenuti sempre in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici. In particolare, in caso di emissione di Allerta idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile nelle zone A1 e A2, si dovrà provvedere all'immediato divieto di utilizzo, a qualunque fine, del manufatto, con obbligo, da parte del concessionario, di interdire la presenza, anche temporanea o occasionale, di persone e animali, fino alla cessazione dell'allerta emessa. Sarà cura del concessionario consultare la eventuale emissione di allerte al sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Il concessionario dovrà, inoltre, ottemperare a quanto previsto dal Piano Operativo di Emergenza del Piano di Protezione Civile Comunale – Piano di Emergenza Rischio Idraulico – 6. Integrazioni: Piano di Emergenza Rischio Idraulico Allertamento Capanni da Pesca, datato 15 dicembre 2016, redatto dal Comune di Ravenna.

t) Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC) o per la revoca o modifiche della concessione, nel caso in cui occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione.

u) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

v) Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la struttura da pesca che insiste in ambito fluviale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del concessionario ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio.

z) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, svincolata da qualsiasi responsabilità in caso di decadenza revoca o annullamento della concessione.>>

**ART. 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA E
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PARCO DELTA DEL PO – ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO, N. 186, DEL 16/04/2020**

<<- le caratteristiche del capanno dovranno essere conformi al contenuto del Regolamento per i Capanni da pesca e da caccia approvato dal Comune di Ravenna (Delibera C.C. 95065/97 del 01/08/2014 e successive modifiche);

- l'impianto di illuminazione all'esterno del manufatto dovrà rispettare la DGR del 12/11/15 n. 1732, ed in particolare dovranno essere evitate luci di colore freddo maggiori di 3000K.

- è vietato lo scarico di acque reflue nei corpi d'acqua adiacenti, le acque reflue dello scarico del wc dovranno essere smaltite a norma di legge;

- la rete da pesca non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua e comunque non essere superiore a 15x15m; >>

ART. 5 - DURATA/RINNOVO/RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è **rilasciata fino al 31/12/2031**.
2. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della occupazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**.
3. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al servizio competente prima della scadenza della stessa.
4. In caso di concessione rilasciata ad un soggetto diverso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 della LR n. 7/2004 e ss.mm.ii. in particolare, con riferimento all'indennità da riconoscere ai concessionari uscenti qualora ricorrano le condizioni di legge.

ART. 6 - DECADENZA/SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 19 della LR n. 7/2004, è facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione o di revocarla anticipatamente per ragioni idrauliche o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro vengano a cadere i presupposti che hanno portato al rilascio della concessione in relazione all'uso richiesto. In particolare, ai sensi di quanto previsto dal suo comma 2 lett. b), in caso di subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dell'autorità concedente.
2. Specie in relazione a quanto precede, viene fatto **obbligo ai concessionari di comunicare per iscritto ogni eventuale modifica del domicilio eletto e/o del procuratore speciale nominato, ovvero, sempre per iscritto mediante presentazione di apposita richiesta di variante, di modifica dei nominativi dei consoci/utilizzatori** indicati al punto a) del determinato del provvedimento di concessione.
3. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 7 -CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare Arpae – SAC di Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ART. 8 -DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.
4. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla

legge.

ART. 9 RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere, e di attenersi alle relative disposizioni.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e

alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito, in particolare, dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.